



COMUNE DI MATHI

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMMISSIONE CULTURA

Allegato alla deliberazione
del C.C. n° 38 del 23/09/2004
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.RO (DEVECCHI Dott. Paolo)

IL SINDACO
F.RO (ALBINA ARBEZZANO)

ART. - 1

Il Comune di Mathi istituisce la Commissione comunale per la cultura per favorire la progettazione e l'attuazione di politiche culturali che coinvolgano le associazioni impegnate in tale settore e tutta la cittadinanza.

ART. - 2

La commissione ha carattere consultivo e svolge i seguenti compiti:

- a. promuove la cultura come strumento per far crescere i valori costituzionali di libertà, democrazia, partecipazione, tolleranza e solidarietà;
- b. promuove la conoscenza della storia e della cultura locali;
- c. promuove occasioni di incontro interculturale e di conoscenza delle culture straniere ed extraeuropee;
- d. propone e organizza incontri, dibattiti, spettacoli, corsi, mostre, concorsi, concerti e altre attività finalizzate alla promozione culturale della cittadinanza;
- e. provvede alla stesura di un piano annuale delle attività culturali da sottoporre alla Giunta comunale, per la necessaria approvazione, entro la fine del mese di novembre di ogni anno;
- f. dà attuazione alle iniziative inserite nel piano annuale, previa approvazione da parte della Giunta comunale;
- g. collabora con la Biblioteca civica e con il Consiglio ad essa preposto nella realizzazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza e l'utilizzo della Biblioteca.

ART. - 3

La Commissione è composta da undici membri: ne sono membri di diritto l'Assessore alla cultura e il responsabile per il settore cultura del Volontariato civico; ne fa parte, senza diritto di voto, l'aiuto bibliotecario. I restanti otto membri vengono eletti dal Consiglio comunale: sei in rappresentanza dei gruppi consiliari, scelti al di fuori del Consiglio comunale, tra persone impegnate nei vari settori della cultura e del sociale (quattro in rappresentanza del gruppo di maggioranza e due dei gruppi di minoranza); i restanti due membri a partire dalle indicazioni fornite da un'assemblea, appositamente convocata dall'Assessore alla cultura, dei rappresentanti delle Associazioni mathiesi impegnate nel campo dell'animazione culturale.

ART. - 4

La Commissione dura in carica due anni a partire dalla sua elezione. Il Consiglio comunale può prorogarne la durata per altri due anni. La Commissione decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che ha proceduto alla nomina dei suoi componenti. I suoi membri sono rieleggibili.

ART. - 5

La prima riunione della Commissione è convocata dall'Assessore alla cultura. Nella prima adunanza la Commissione procederà all'elezione, con votazione a maggioranza assoluta, del Presidente e di un Segretario che provvederà alla stesura del verbale di ogni riunione. La carica di Presidente potrà essere svolta da uno dei membri con diritto di voto escluso l'Assessore alla Cultura.

ART. - 6

Il Presidente convoca la Commissione, stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le sedute, ne ha la rappresentanza e coordina l'attuazione delle iniziative da essa approvate. La Commissione dovrà essere convocata dal Presidente qualora ne facciano richiesta scritta almeno tre membri aventi diritto di voto.

ART. - 7

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. I componenti della Commissione che per tre volte consecutive non siano presenti alle riunioni, senza comprovata giustificazione, vengono dichiarati decaduti dalla carica e surrogati dal Consiglio comunale.

ART. - 8

La Commissione potrà essere dichiarata decaduta dal Consiglio comunale dopo il mancato raggiungimento del numero legale per quattro sedute consecutive.

ART. - 9

Il Presidente, anche su richiesta dei membri della commissione, potrà invitare alle sedute, senza diritto di voto, esponenti delle Associazioni, rappresentanti degli Istituti scolastici o singoli cittadini, in vista della progettazione e dell'attuazione di iniziative specifiche programmate dalla Commissione.

ART. - 10

Il Comune assicura alla Commissione adeguati supporti di carattere organizzativo e logistico per il suo corretto funzionamento.

ART. - 11

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e successivamente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, come previsto dal comma 5 dell'articolo 53 dello Statuto.